



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

**Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola
Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico**

Via Gilli, 3 – 38121 Trento

P +39 0461 491357

F +39 0461 497287

@ serv.perscuola@provincia.tn.it

@ serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

Trento, **18 MAG. 2017**

S166/2017/ **279160** /4.8/LMT

Al Dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado

Al Direttore dell'Ufficio Infanzia

Ai Coordinatori pedagogici
preposti ai Circoli di coordinamento delle scuole
dell'infanzia provinciali

Al Sorastant de la Scuola Ladina

Loro sedi

E p.c. Alle organizzazioni sindacali
Loro Sedi

All' albo internet

OGGETTO: Domande di trasferimento e di assegnazione provvisoria del personale insegnante della Scuola dell'Infanzia provinciale. Anno scolastico 2017/2018.

I trasferimenti, le assegnazioni provvisorie del personale insegnante della scuola dell'infanzia provinciale per l'a.s. 2017/2018 sono disciplinati dal "Contratto collettivo decentrato provinciale concernente la mobilità del personale insegnante delle scuole dell'infanzia" di data 17 maggio 2017.

Il testo del contratto, e la modulistica predisposta dallo scrivente Ufficio, sono disponibili sul sito internet www.vivoscuola.it.

Trasferimenti volontari

Può presentare domanda di trasferimento volontario il personale non soggetto a vincolo triennale e, limitatamente all'anno scolastico 2017/18, anche il personale assunto a tempo indeterminato su posto di sezione o che ha sottoscritto un contratto di passaggio a tempo pieno su un posto di sezione.

In sintesi, i trasferimenti volontari del personale insegnante delle scuole dell'infanzia sono effettuati in due fasi distinte:

- 1) nella prima fase si dà corso ai trasferimenti all'interno del comune della scuola di titolarità;
- 2) nella seconda fase a quelli su tutto il territorio provinciale e ai trasferimenti per i quali non è stata possibile l'assegnazione in prima fase.

Sia i trasferimenti volontari che quelli dei perdenti posto sono effettuati, sulla base di una graduatoria unica predisposta dallo scrivente Servizio, nel rispetto dell'ordine di preferenza delle sedi indicate dal dipendente, del punteggio, di eventuali titoli di precedenza e dell'orario del richiedente.

La graduatoria unica per i trasferimenti di tutti gli insegnanti, compresi i perdenti posto, è stilata sulla base della Tabella A del contratto decentrato e prevede per il personale perdente posto un incremento del 75% del punteggio del punto I "anzianità di servizio".

N.B.: le insegnanti, che in sede di assunzione o di trasferimento, si sono avvalse della precedenza prevista dall'articolo 2 della legge 27 del '93, venuta meno la presenza del bambino nella scuola, possono presentare domanda di trasferimento volontario. Nel caso contrario verrà assegnato loro, se disponibile nella scuola, un nuovo incarico da supplementare o saranno dichiarate perdenti posto.

Assegnazione provvisoria

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria gli insegnanti:

- ricongiungimento al coniuge o convivente di fatto, purché la stabilità della convivenza risulti da almeno tre mesi alla data di presentazione della domanda, solo nel caso in cui la sede di titolarità disti più di 20 chilometri dal comune di ricongiungimento. In caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, si considera ai fini del ricongiungimento anche la convivenza da almeno tre mesi con il genitore con più di 75 anni o con il figlio di età inferiore a 26 anni;
- gli insegnanti perdenti posto, solo per la sede di titolarità.
- Il personale beneficiario della legge n.104 dell '92.
- gli insegnanti soggetti al blocco triennale solo per le sedi indicate nella domanda di trasferimento site nel comune di residenza dei figli di età inferiore ai tre anni. L'età dei figli è elevata fino a 12 anni se la distanza tra il comune di titolarità e quello di residenza è superiore a 20 chilometri;
- gli insegnanti soggetti al blocco triennale che, per gravi esigenze di salute (ad es.: dialisi, cobalto-terapia, eccetera), necessitano di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune richiesto, ovvero in uno dei limitrofi;
- gli insegnanti soggetti al blocco triennale con titolarità in una sede distante oltre 30 Km dalla residenza abituale, a partire dall'anno successivo a quello di assunzione/trasferimento;
- gli insegnanti assunti con contratto a tempo parziale con titolarità in una sede distante oltre 30 Km dalla residenza abituale, a partire dall'anno successivo a quello di assunzione/trasferimento.

Per l'anno scolastico 2017/2018 possono presentare apposita domanda di assegnazione provvisoria su sezioni a metodologia didattica differenziata "Montessori" gli insegnanti in possesso di titolo corrispondente. I termini per la presentazione di tali richieste sono quelli previsti per le domande di assegnazione provvisoria (31 maggio 2017).

Valutazione titoli

Anzianità di servizio

L'anzianità di servizio a tempo indeterminato è calcolata alla data del **31 agosto 2016**. Non si valuta il servizio dell'anno corrente.

Il servizio a tempo indeterminato e determinato prestato presso le scuole dell'infanzia provinciali, qualora indicato, viene accertato d'ufficio.

Tutti i servizi a tempo indeterminato e gli eventuali periodi di servizio a tempo determinato, prestati presso le scuole dell'infanzia equiparate, devono essere autodichiarati.

N.B.: Non verranno valutati titoli autocertificati in modo incompleto o comunque impreciso.

Esigenze di famiglia

I titoli di cui alla Tabella A parte II del contratto decentrato devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda (**31 maggio 2017**).

Tali titoli devono essere comprovati come segue:

- **ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge:** autodichiarazione del dipendente. Si ricorda che il punteggio spetta solo per il Comune di residenza dei famigliari a condizione che essi, alla data di scadenza della domanda, vi risiedano con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
- **cura e assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro ed a carico che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto:** certificazione dell'istituto di cura presso cui è ricoverato l'assistito unitamente ad un'autodichiarazione indicante che l'assistenza può essere erogata unicamente nel comune sede della scuola presso la quale si chiede il trasferimento e che nel comune sede dell'istituto di titolarità non esiste alcuna struttura idonea a prestare le cure necessarie.

L'Amministrazione si riserva il controllo a campione delle autocertificazioni e autodichiarazioni presentate a corredo delle domande.

In applicazione di quanto previsto dal suddetto contratto si rendono noti i seguenti termini e modalità applicative:

Presentazione delle domande di trasferimento volontario, assegnazione provvisoria

Le domande di trasferimento volontario, di assegnazione provvisoria di sede dovranno essere presentate **da venerdì 19 maggio a mercoledì 31 maggio 2017** secondo le seguenti modalità:

- a mezzo posta al Servizio Reclutamento e gestione del personale – Ufficio Rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico - Via Gilli, 3 - 38121 Trento;
- consegnate a mano all'Ufficio protocollo, stanza 6.02 - sesto piano, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30;
- tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica: serv.perscuola@pec.provincia.tn.it, specificando il seguente oggetto: "trasmissione domanda di mobilità insegnanti scuola infanzia".

Non sarà possibile integrare le domande e/o la documentazione ad essa allegata dopo la scadenza dei termini di cui sopra. Le domande pervenute fuori dei termini stabiliti non saranno prese in considerazione.

Opzione per i posti di lingua nella scuola di titolarità

Le insegnanti in possesso di certificazione linguistica di livello almeno B1 o delle competenze linguistiche accertate in concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di insegnante della scuola dell'infanzia in provincia di Trento, possono optare per l'assegnazione dei posti di sezione con competenza linguistica. L'esercizio dell'opzione permette la formale assegnazione del posto con competenza linguistica eventualmente individuato presso la scuola di titolarità.

Può altresì richiedere l'assegnazione dei posti di sezione con competenza linguistica, eventualmente presenti nella scuola di titolarità, il personale insegnante in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale in lingua e letteratura straniera inglese o tedesca (conseguito con l'ordinamento universitario previgente al decreto ministeriale n.509 del 1999, ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999 o ai sensi del decreto ministeriale n.270 del 2004).

Il termine ultimo fissato per esprimere l'opzione è venerdì 31 maggio 2017 tramite il facsimile allegato (Modello L).

L'assegnazione a sezione con competenza linguistica comporterà i vincoli e le tutele di cui al CCDP. Il vincolo di permanenza triennale sulla sede di titolarità derivante dall'identificazione si intende assolto qualora l'insegnante stia svolgendo progetti di lingua nella medesima scuola da almeno tre anni.

Rinuncia

La rinuncia alla domanda di trasferimento e di assegnazione provvisoria dovrà pervenire al Servizio Reclutamento e gestione del personale e relazioni sindacali – Ufficio Rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico - Via Gilli, 3 – 38121 Trento entro e non oltre **le ore 12 di venerdì 30 giugno 2017**.

Reclami

Avverso la graduatoria unica e le graduatorie di scuola i dipendenti interessati possono presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle stesse all'Albo internet e a quello dei Circoli di coordinamento. La pubblicazione delle graduatorie definitive costituisce risposta alle osservazioni presentate. Non si procederà a risposte individuali ai singoli reclami.

Presentazione delle domande di mobilità del personale perdente posto

Per la presentazione delle domande di trasferimento, assegnazione provvisoria di sede e utilizzo nella scuola di provenienza da parte degli insegnanti individuati perdenti posto si rinvia a successiva circolare informativa.

Per l'individuazione del personale perdente posto lo scrivente Servizio predispone la graduatoria di ogni singola scuola sulla base dei punteggi riportati nella Tabella B del contratto decentrato. Qualora l'insegnante individuato perdente posto avesse già presentato domanda di trasferimento volontario, quest'ultima verrà sostituita da quella inoltrata in qualità di perdente posto. Nel caso in cui l'insegnante, durante le operazioni di trasferimento, non risultasse più perdente posto, la domanda di trasferimento volontario verrà presa nuovamente in considerazione.

L'insegnante, che è risultato perdente posto, può presentare domanda di utilizzo nella scuola di provenienza qualora la nuova sede di assegnazione sia sita in un comune diverso da quello di precedente titolarità e a una distanza superiore a 20 Km. In via provvisoria, per l'anno scolastico 2017/2018, il personale assunto con contratto a tempo parziale perdente posto trasferito ad una sede distante più di 20 chilometri, può richiedere l'utilizzo nelle scuole del circolo di provenienza.

Per il personale perdente posto a seguito dell'istituzione nella scuola di titolarità di una sezione ridotta sono previste le seguenti opzioni:

- 1) possibilità di fermarsi per l'anno scolastico 2017/2018 nella scuola con orario di part-time orizzontale con l'opzione, in caso di ripristino della sezione piena, di ritornare a tempo pieno a gennaio 2018. In caso di accettazione della riduzione di orario da parte del perdente posto, se nella scuola un altro insegnante sottoscrive contratto di part-time, è possibile cumulare al part-time per sezione ridotta le ore lasciate libere;
- 2) possibilità di chiedere trasferimento come perdente posto;
- 3) possibilità, per chi ottiene l'assegnazione in una sede a più di 20 chilometri, di chiedere l'utilizzo nella scuola di titolarità cumulando al part-time altri incarichi (completamento part-time, tempo prolungato...) presenti nella scuola;
- 4) nel caso in cui, a fronte di calo sezionale, risulti perdente posto un insegnante assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'insegnante a tempo pieno che lo precede nella graduatoria di scuola e che subentrerebbe su posto ad orario ridotto reso disponibile dal predetto perdente posto, se non intende un contratto di part-time annuale, deve presentare domanda di trasferimento. In tal caso verrà attribuito il

punteggio spettante ai perdenti posto e il perdente posto a tempo parziale verrà automaticamente riassorbito nella scuola.

Il personale perdente posto assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale a fronte di variazione su base annuale dell'orario da 15 a 12,5 ore settimanali, o viceversa, può accettare la variazione dell'orario o presentare domanda di trasferimento in qualità di perdente posto.

Si invitano i Coordinatori pedagogici in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente circolare e alla modulistica allegata, portandola a conoscenza di tutto il personale insegnante assunto a tempo indeterminato assegnato alle scuole del circolo, compreso quello assente dal servizio a qualunque titolo.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Livia Martorana Tusa (stanza 3.24 - tel. 0461/491373) tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 15.45.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
- Dott.ssa Livia Ferrario -



Allegati: MODELLO 1
MODELLO 3
MODELLO L
MODELLO MONTESSORI
MODELLO 7 RINUNCIA
Autodichiarazione L. 104 del 1992